

**INTEGRAZIONE A
MODALITA' DI VALUTAZIONE
ALLIEVI
IN SCRUTINI INTERMEDI 2021-22
NELLE MORE DELLA LEGGE
DISCIPLINE AREA COMUNE**

ALL. E2 CD 08.09.2021

tenuto conto della CM 94 del 18.10.2011 e
della CM 89 del 18.10.2012
in attesa della preannunciata modifica ed integrazione del DPR 122/2009

In vista della conferma per il presente anno scolastico della decisione assunta nel 2014-15 da parte di alcuni dipartimenti di adottare al termine del 1° periodo **nelle discipline dell'area comune una valutazione unica**, si rammentano alcuni principi che devono essere seguiti nella gestione didattica dell'innovazione.

A. La Dirigenza in materia è tenuta ad assumere una posizione **di monitoraggio** in quanto la valutazione è una responsabilità dei docenti e ovviamente del cdc (**art. 1 comma 2 DPR 22 giugno 2009, n. 122**), **ma insieme di controllo** (si deve garantire il rispetto della normativa e quindi della corretta, coerente, trasparente e tempestiva valutazione dello studente con conseguente, adeguata informazione delle famiglie).
E' quindi opportuno sottolineare:

- la centralità del momento valutativo (responsabilità del docente e dell'intero cdc, che sono tenuti ad agire all'interno della cornice normativa nazionale e delle regole poste dal POF triennale di istituto);
- **la stretta corrispondenza tra struttura e tipologia delle prove di verifica e conoscenze e abilità che si vogliono misurare.**

B. La CM 94 del 18 ottobre 2011 non ha previsto la possibilità di un voto unico al termine del 1° periodo.

C. Tale possibilità è stata introdotta dalla CM 89 del 18 ottobre 2012 [che si riferisce alle classi 1e-2e-3e-dei nuovi ordinamenti, dopo la quale nulla più è stato emanato in materia dal MIUR]. Nella circolare in questione **l'opzione del voto unico al termine del 1° periodo è stata consentita a patto di rispettare alcuni principi ineludibili:**

“Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l'opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo d'istruzione.

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall'art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano dell'offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e

indirizzi di studi determinati a livello nazionale [...]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).”

- D. Specie adottando al termine del 1° periodo la valutazione disciplinare con voto unico, **risulta fondamentale che il collegio preveda un numero minimo di prove di diversa tipologia** (anche al fine di evitare che il passaggio al voto unico porti ad una diminuzione delle verifiche formali effettuate nel corso del primo periodo, anche se accompagnate da verifiche di natura informale e non formale). La Dirigenza ha il compito, nel corso dell’anno, di verificare a campione sul registro elettronico numero e tipologia delle verifiche svolte, che dovranno essere coerenti con quanto stabilito in sede di collegio e di dipartimento e con quanto scritto nel Contratto Formativo.

Infatti la sopra citata CM. 89-2012 precisa:

“Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo.

Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo”.

- E. Il DL n° 111 del 6 agosto 2021, all’art.1 comma1 (*Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*), stabilisce che *“l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado [siano] svolte in presenza”.*

Compatibilmente con l’evoluzione della pandemia da Sars-Cov-2, **se le classi potranno frequentare con regolarità tutto l’anno in presenza**, al fine di evitare pericolose ed eccessive differenziazioni nell’individuazione del numero minimo di verifiche formali da prevedere nel 1° periodo da parte delle discipline dell’area comune che adottano il voto unico in luogo della doppia valutazione scritta ed orale, il collegio fornisce ai dipartimenti le seguenti indicazioni:

Primo periodo [di seguito si indica il numero minimo di valutazioni cui attenersi; ciò significa che i docenti possono, se le esigenze didattiche lo richiedono, effettuare un maggiore numero di verifiche]:

- discipline con 6 ore settimanali o più: cinque valutazioni di diversa tipologia (di cui almeno tre prove scritte);
- discipline con 4 o 5 ore settimanali: quattro valutazioni (di cui almeno due prove scritte);
- discipline con 3 ore settimanali: tre valutazioni (di cui almeno una o due prove scritte);
- discipline con 2 ore settimanali due/tre valutazioni (di cui massimo 1 prova scritta).

NB= discipline con valutazione solo orale: la valutazione di fine periodo deve risultare, anche nel caso di materie con solo due ore settimanali, non solo da test scritti, ma anche da prove orali, rivolte in particolare agli studenti con insufficienze.

Secondo periodo [di seguito si indica il numero minimo di valutazioni cui attenersi]:

- discipline con 6 ore settimanali o più: cinque valutazioni di diversa tipologia (di cui almeno tre prove scritte);
- discipline con 4 o 5 ore settimanali: quattro valutazioni (di cui almeno due prove scritte);
- discipline con 3 ore settimanali: tre valutazioni (di cui almeno una o due prove scritte);
- discipline con 2 ore settimanali due/tre valutazioni (di cui massimo 1 prova scritta).

NB= discipline con valutazione solo orale: la valutazione di fine periodo deve risultare, anche nel caso di materie con solo due ore settimanali, non solo da test scritti, ma anche da prove orali, rivolte in particolare agli studenti con insufficienze.

Il numero minimo di verifiche formali previste nel primo e secondo periodo potrà subire un ridimensionamento solo se l’evoluzione della pandemia determinerà il passaggio a periodi prolungati di DAD e DDI.

- F. In vista degli interventi di recupero da programmare al termine del primo periodo per gli allievi con insufficienze, nelle discipline dell'area comune che adottano il voto unico in luogo della doppia valutazione scritta ed orale si dovranno seguire criteri comuni e rispettati per segnalare a studenti e famiglie il tipo di abilità e competenze da recuperare, oggetto di successiva verifica. **Ogni valutazione complessivamente sufficiente al termine del 1° periodo o dopo l'effettuazione delle prove di recupero comporta il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, e la parte di programma svolto in tale periodo non può di massima divenire oggetto di verifica integrativa a settembre nel caso di sospensione di giudizio dello studente.** Tuttavia, se le difficoltà eventualmente evidenziate nel I periodo, motivate dal docente, sono risultate preclusive per il conseguimento degli obiettivi minimi nel secondo periodo e quindi mancano i requisiti per il proseguimento del corso di studi, anche segmenti del programma del primo periodo possono essere oggetto di verifica integrativa.
- G. Le discipline per le quali è indicata la sola valutazione pratica possono e/o devono poter effettuare prove orali per verificare i livelli di apprendimento di competenze disciplinari, comunicative/relazionali, di cittadinanza oltre che per particolari condizioni didattiche, specie per
- scienze motorie e sportive: in caso di esonero dalle attività pratiche
 - metodologie operative: nella discussione di casi e per verifiche di parti teoriche della programmazione
- H. In applicazione del Dlg 61/2017 è prevista da parte dei cdc dei nuovi IPS la programmazione disciplinare/interdisciplinare per assi disciplinari, sulla base di u.d.a. con valutazioni finali fondate su "compiti di realtà". Un compito cioè che
- *può essere affrontato nella realtà;*
 - *pone problemi aperti a molteplici interpretazioni e soluzioni;*
 - *offre occasioni di esaminare problemi da diverse prospettive teoriche e pratiche;*
 - *talora richiede tempo, ma offre anche occasioni per collaborare, perché può proporre attività da svolgere in gruppo.*
- [Un'attività / prova, quindi, interdisciplinare che termina con un prodotto completo, autosufficiente e ben inserito nella realtà]*
- I. Possono essere effettuate verifiche scritte anche nel caso di insegnamenti che prevedono la sola valutazione orale. Appare però opportuno aggiungere che, in ogni caso, *per una disciplina con valutazione orale non è possibile effettuare solo prove scritte* e che un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.

Documento approvato dal collegio docenti nella seduta del 20 settembre 2017

Documento riproposto ed approvato dal collegio docenti nella seduta del 18 settembre 2018

Documento riproposto ed approvato dal collegio docenti nella seduta del 19 settembre 2019

Documento riproposto al collegio docenti nella seduta dell'8 settembre 2021